COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 577

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma. (2028) . 577

PRESIDENTE 577, 578, 579, 580

DE' COCCI, *Relatore* 577

NATOLI 578, 579

FASCETTI 579

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 579

Concessione all'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli, di un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50. (1099) 580

PRESIDENTE 580, 581, 582

IMPROTA, *Relatore* 580, 582

SANNICOLÒ 581

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 582

FASCETTI 582

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939) 582

PRESIDENTE 582, 583

FARALLI 582

SANNICOLÒ 582

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 582

DE VITA 582

FASCETTI 582

Votazione segreta:

PRESIDENTE 583

La seduta comincia alle 10,5.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. È in congedo il deputato Lombardini.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma. (2028).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma », per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non sto a ricordare i motivi di vario genere che portarono alla emanazione della legge 6 febbraio 1941, n. 346 – modificata poi con decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564 – con la quale fu istituita la zona industriale di Roma, e (soprattutto agli articoli 10, 11, 12) furono concesse agevolazioni tributarie per promuovere le varie iniziative.

È noto che tutte le capitali del mondo, per quanto siano destinate ad essere sede di uffici e ad accogliere il ceto impiegatizio, hanno almeno un terzo, un quarto o un quinto della popolazione dedito all'industria. A

Roma, poi, la popolazione cresce con un ritmo ancora maggiore di quello di altre città, con un parallelo aumento della parte attiva della popolazione stessa.

Roma costituisce un grande mercato di consumo in Italia, forse il più grande, con notevole capacità di assorbimento di prodotti della piccola e media industria.

Infine, a Roma, fino ad oggi, le industrie sono sorte disordinatamente, spesso anche in quartieri centrali della città. Occorre, quindi, dare a questi impianti industriali un assetto permanente ed una sistemazione razionale.

La legge 6 febbraio 1941 prevedeva, essenzialmente, tre ordini di agevolazioni. In primo luogo, la esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali da costruzione e per le macchine non producibili in Italia e destinate alla zona stessa, sia per il primo impianto degli stabilimenti, sia per l'ampliamento e per la trasformazione di quelli esistenti. In secondo luogo, era prevista l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali, sia per il primo impianto che per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti, ed infine, era prevista la determinazione in misura fissa dell'imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione dei terreni.

Il termine per poter fruire di dette agevolazioni tributarie era di 10 anni, ed è, pertanto, venuto a scadere il 17 maggio scorso.

Nei dieci anni di applicazione, la legge ha dispiegato modesti effetti a causa degli eventi bellici: basti pensare al blocco delle costruzioni edilizie e degli impianti industriali, blocco previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1940, n. 953.

Eppure, nel 1942 vi erano ben 236 domande di nuovi stabilimenti, per sei milioni di metri quadrati di area e capaci di assorbire ben 60 mila operai. Anche oggi, nonostante il periodo di carenza della legge, dal maggio in poi, sono giacenti 83 domande di nuovi stabilimenti, capaci di assorbire 7-8 mila operai. Naturalmente, se non venisse approvato questo disegno di legge, dette domande emigrerebbero, e si aprirebbero gli stabilimenti altrove, soprattutto nell'Italia settentrionale.

Occorre, pertanto, prorogare l'efficacia della legge 6 febbraio 1941, n. 346, almeno per cinque anni, periodo che mi sembra il minimo indispensabile, se non altro per coprire il tempo nel quale la legge non ha dispiegato i suoi effetti. Comunque, se qualche collega appoggiasse la mia proposta, io sarei anche disposto ad aumentare questo periodo a 10 anni.

La proroga è stata richiesta unanimemente dagli industriali ed è stata approvata anche all'unanimità dal Consiglio comunale di Roma.

Ritengo, poi, opportuno insistere nell'invitare i colleghi ad approvare un emendamento. Il disegno di legge, all'articolo 1, fa riferimento al solo primo comma dell'articolo 11 della legge 1941, e non anche al secondo comma, escludendo, così, dall'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, i redditi industriali per l'apliamento e la trasformazione degli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, mentre, per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali, il disegno di legge comprende anche l'ampliamento e la trasformazione.

La relazione ministeriale al disegno di legge non parla di tale esclusione e la restrizione fu introdotta dal Consiglio dei ministri, mentre la logica del provvedimento era tutta diversa.

Occorre tener presente che, per quanto riguarda la zona industriale e portuale di Livorno – ed il relativo disegno di legge è stato da noi discusso recentemente –, poiché esso non prevedeva agevolazioni per l'ampliamento e la trasformazione, la nostra Commissione ritenne di introdurre un apposito articolo, in modo da giungere alla esenzione, per l'ampliamento e la trasformazione, dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Pertanto, propongo che, nel secondo comma dell'articolo 1, siano soppresse le parole «primo comma», estendendo così il richiamo a tutto l'articolo 11.

Sono certo che tutti i colleghi vorranno approvare il disegno di legge in esame con l'emendamento proposto. La Commissione finanze e tesoro della Camera, non soltanto ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge, ma ha aggiunto: «con l'intesa che le agevolazioni tributarie siano limitate a quelle previste dalla legge 6 febbraio 1941 ». Quindi, il parere della Commissione finanze e tesoro vale esplicitamente per tutte le agevolazioni previste dalla legge del 1941, e, pertanto, anche da questo punto di vista la nostra coscienza può essere tranquilla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATOLI. Ricordo di aver partecipato, come consigliere comunale di Roma, alla iniziativa presa dal consiglio al fine di otte-

nere una proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma.

Per quanto lo studio delle agevolazioni tariffarie e doganali sia una questione che risale al 1916, e che fu approfonditamente esaminata da una commissione speciale nel novembre 1946; sebbene anche presso la commissione ministeriale, che sta elaborando la legge speciale per Roma, si parli di provvedimenti inerenti alla zona industriale, e benchè nel comune di Roma esista, o dovrebbe esistere, un ufficio che si occupi della zona industriale, questa zona industriale, in effetti, oggi a Roma non esiste.

Ciò significa che la legge del 6 febbraio 1941, modificata dal decreto legislativo del novembre 1946, è praticamente inoperante, fatta eccezione per le agevolazioni che essa prevede.

Il disegno di legge si occupa appunto di queste agevolazioni tariffarie e doganali; esso non porta alcuna innovazione, ma ritarda, semplicemente, quel processo progressivo di smobilitazione che si è verificato a Roma nel dopoguerra: si tenga presente, infatti, che prima e durante la guerra vi erano a Roma 20-25 mila operai metallurgici mentre oggi ve ne sono 7-8 mila.

La mancata approvazione di esso, non soltanto impedirebbe il sorgere dei nuovi stabilimenti cui accennava il relatore, ma provocherebbe, addirittura, una stasi nella produzione.

Io non credo che provvedimenti di questo genere possano modificare la situazione industriale di Roma e il fatto che analoghe provvidenze sono state adottate per il Mezzogiorno, per l'Isola d'Elba, eccetera, dimostra che è proprio la situazione generale del mercato che non permette uno sviluppo industriale in quelle zone.

Si tratta, quindi, di dare dell'ossigeno, e non di risolvere una situazione.

Tuttavia, ritengo che questo provvedimento, con la riserva che ho fatto circa la sua effettiva efficacia, debba essere approvato con l'emendamento proposto dal relatore.

FASCETTI. Non dobbiamo considerare questo disegno di legge come, sotto un certo aspetto, lo vuole considerare l'onorevole Natoli, cioè come un toccasana per risolvere il problema industriale.

NATOLI. Io ho detto il contrario.

FASCETTI. Noi non intendiamo nemmeno dare una spinta allo sviluppo industriale di Roma, attraverso nuove forme. Il provvedimento va contenuto nel suo semplicissimo significato di una proroga del termine. Siccome vi è stato un certo periodo di tempo, durante il quale non si è potuto usufruire di questi benefici legislativi, così viene prorogato il termine che era stato stabilito nella legge originaria. Questo è avvenuto anche per altre zone, ma non ha niente a che fare con le difficoltà del mercato.

NATOLI. Il problema è più complesso. Perché si possano impiantare delle attrezzature in maniera efficace, bisognerebbe che il comune di Roma prendesse una serie di misure per potere creare una zona industriale, impiantando dei servizi che non esistono; ciò che non ha mai fatto. Praticamente noi dobbiamo prorogare questo termine; ma è chiaro che se questa legge non funziona nel suo complesso, è perché essa non è efficace.

FASCETTI. Ciò a cui accenna l'onorevole Natoli sarà affrontato e risolto in altro momento. Oggi si tratta soltanto di prorogare il termine con l'ampliamento previsto dal relatore.

Credo che dobbiamo mantenere il disegno di legge nelle linee in cui è stato steso dal Ministero: proroga di termine puramente e semplicemente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1, debbo dire che, in mancanza di esso, potrebbe ritenersi che la limitazione prevista dal disegno di legge, sia stata voluta allo scopo di non consentire ulteriori proroghe alle esenzioni disposte, in quanto gli impianti già effettuati sarebbero già avviati e affermati sul mercato, sicché hanno bisogno di un minore incoraggiamento. Comprendo che questo vale in linea generale, mentre può non valere nel caso di cui ci occupiamo. Poiché gli impegni finanziari per tali vasti ampliamenti comportano dei rischi, è opportuna la proroga così come è stata richiesta dall'onorevole De Cocci.

All'onorevole Natoli vorrei osservare che noi intendiamo incoraggiare l'iniziativa privata. Le esenzioni fiscali hanno, appunto, lo scopo di invogliare il capitale a indirizzarsi verso le imprese industriali private. Mi pare che questa legge risponda ad una necessità più sentita oggi, e mi pare che venga incontro alle difficoltà che faceva osservare l'onorevole Natoli.

Mi fa piacere rilevare l'unanime consenso su questo provvedimento che io vi invito ad approvare. Per ciò che riguarda

l'emendamento del relatore mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è così formulato:

« Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, è prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956.

Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11, primo comma, e 12 della legge stessa».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *nel secondo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole* primo comma».

Lo pongo in votaziooe.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, è prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956.

Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50. (1099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il relatore, onorevole Improta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

IMPROTA, *Relatore*. La Mostra triennale delle terre d'oltremare venne istituita in Napoli con regio decreto 6 maggio 1937, n. 1756, allo scopo di esporre e far conoscere le attività economiche dei possedimenti d'oltremare, con particolare riguardo ai territori coloniali.

I disciolti governi generali della Libia e dell'Africa orientale, la provincia ed il comune di Napoli, l'ex Consiglio provinciale delle corporazioni ed il Banco di Napoli provvidero alla costituzione del patrimonio originario dell'Ente, e lo stesso provvedimento ne stabilì le quote di partecipazione.

Le finalità per cui la Mostra venne creata, dovevano, pertanto, essere attuate con i mezzi derivanti dalle rendite del suddetto patrimonio e dai proventi di speciali buoni tessera contemplati del decreto stesso. A tali cespiti vanno aggiunte le entrate derivanti dalla attività della Mostra quali percentuali sulle vendite, esposizioni, ecc.

Il patrimonio originario – conferito per la maggior parte dallo Stato – consentì all'Ente di costruire una forte attrezzatura edilizia (padiglioni da esposizione, giardini, edifici vari, ecc.) e, nel maggio del 1940, la Mostra iniziò la propria vita che fu, però, di breve durata, poiché lo scoppio delle ostilità vi pose termine dopo appena un mese.

Poiché l'ente avrebbe dovuto trarre i propri mezzi di funzionamento dalla attività svolta, la chiusura lo privò di ogni fonte di entrata e gli organi amministrativi, cui esso rimase affidato, si limitarono a curare la sola conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio di grande entità, sia per l'estensione del suolo occupato, sia per la grandezza ed attrezzatura degli impianti.

Durante il periodo bellico, i bombardamenti aerei e le successive requisizioni militari apportarono una forte depauperazione al patrimonio, tanto che la gestione commissariale, che subentrò in un secondo tempo ai normali organi amministrativi, esaminò l'opportunità di una soppressione dell'ente.

Nel 1947, essendosi verificata la derequisizione del complesso immobiliare della mostra, si esaminò il modo di utilizzare il note-

vole patrimonio, addivenendo ad una trasformazione delle finalità e dei compiti assegnati all'ente, allo scopo di mantenerlo in vita.

Il decreto 6 maggio 1948, n. 1314, ricostituì l'amministrazione ordinaria della mostra, che assunse la nuova denominazione di «Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo». All'ente, risorto in questa nuova forma, vennero affidati gli scopi di realizzare, in Napoli, una mostra documentaria dell'attività e del lavoro italiano e di concorrere alla valorizzazione economica e turistica della città di Napoli, assoggettando l'ente alle disposizioni in vigore in materia di fiere e di esposizioni.

È ovvia l'importanza di tale determinazione, per i riflessi economici e sociali che ne conseguono, soprattutto in merito alla valorizzazione delle capacità creative del popolo italiano che, sia in patria che all'estero, fonda sul lavoro le proprie possibilità di ricostruzione e di vita. Né è da dimenticare il potenziamento dei fattori di emigrazione e l'incremento dei traffici che derivano da tale iniziativa e dallo stabilimento di punti di contatto con gli altri popoli, siano essi produttori o consumatori.

Anche in funzione dell'economia del paese, ed in particolare di quella delle aree depresse, la mostra esplica un'attività essenziale e benefica, sia quale possibile fonte di riattivazione e di prosperità, sia quale creatrice di un ambiente favorevole al sorgere e allo svilupparsi delle industrie. Le correnti turistiche e commerciali, richiamate e stimolate nel maggior centro del Mezzogiorno, non potranno non generare una valorizzazione economica del meridione e un movimento di forestieri nella città di Napoli, per cui le finalità attribuite all'ente vanno considerate sia in funzione della ripresa delle attività economiche del Mezzogiorno, sia quale sicuro benefico riflesso sulla intera economia del paese.

Le categorie produttrici del Mezzogiorno hanno visto, pertanto, con molto favore la rinascita dell'ente che, al carattere economico delle proprie finalità, unisce, anche, una impronta culturale che lo distingue e lo diversifica dalle altre manifestazioni analoghe (congressi, mostre d'arte, ecc.).

Lo stanziamento di 200 milioni, di cui alla legge 26 aprile 1950, n. 277, con la quale il Ministero dei lavori pubblici venne autorizzato a dare corso alla esecuzione dei lavori più urgenti e necessari per il ripristino delle attrezzature della mostra, concretò il restauro degli immobili, indispensabile per la riutilizzazione del complesso patrimoniale.

Inoltre, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, consente all'ente di usufruire dei finanziamenti di favore previsti per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. Di particolare beneficio è anche l'estensione alla mostra delle provvidenze di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla esecuzione di opere per il rispristino della mostra entro il limite di 700 milioni, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53.

Tale complesso di disposizioni ha avviato su un piano di sollecita realizzazione la ricostruzione e la ripresa di attività dell'ente. Mentre i mezzi necessari per fare fronte alle spese di ordinaria amministrazione, di manutenzione dei beni e degli impianti, sono stati ottenuti con la legge 20 dicembre 1949, n. 1066, con la quale viene concesso all'ente un contributo straordinario di 13.500.000 lire, i fondi necessari per integrare le spese di funzionamento, sostenute nel primo semestre (luglio-dicembre 1949) dell'esercizio finanziario 1949-50, sono assicurati mediante un contributo di lire 9 milioni previsto nel presente disegno di legge, che ha lo scopo di fornire all'ente il modo di fare fronte alle spese che si sono potute effettuare solo a mezzo di prestiti bancari.

Nella relazione del Governo al presente disegno di legge sono dettagliate le voci che si riferiscono alle uscite, ed è specificato che il conseguente onere sarà sostenuto da una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Non si ritiene necessaria una ulteriore illustrazione della opportunità di considerare con favore la concessione del nuovo contributo che è in dipendenza della ripresa dell'opera dell'ente e che dimostra che gli interventi economici effettuati in precedenza in suo favore lo hanno già posto su di un piano di concreta attività.

Per quanto esposto, confido che il disegno di legge proposto sia confortato dall'approvazione degli onorevoli componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Siamo senz'altro d'accordo sull'approvazione del disegno di legge. Desidero sapere se non si ritenga opportuno inserire nel programma della mostra, come era

stato proposto da una commissione speciale costituita a Napoli per i problemi del Mezzogiorno, una scuola d'arte e mestieri aggregata alla mostra stessa. Ciò, oltre a costituire un sollievo per la disoccupazione della zona, potrebbe costituire un vivaio di operai specializzati.

Credo che convenga prendere in esame il problema e studiare la possibilità di inserire questa sezione speciale nella mostra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

IMPROTA, *Relatore*. Ritengo che la proposta del collega Sannicolò esuli dai fini che la mostra si propone, e che sono quelli di prendere contatti con l'estero, valorizzare il lavoro italiano all'estero, ecc. Non ritengo opportuno, quindi, inserire questa nuova attività nel programma della mostra. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento).

(*È approvato*).

ART. 3

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

FASCETTI. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo, proposta dal deputato Fascetti.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

L'onorevole Micheli, relatore, non è presente. Però, dato che sono stati approvati tutti gli articoli, tranne il primo, il cui esame era stato rinviato in attesa di una esatta interpretazione del termine « saccarificato » (il collega De Vita ed altri avevano fatto osservazioni su questo punto), chiedo alla Commissione se ritenga di poter procedere ugualmente all'esame dell'articolo 1.

FARALLI. Non sono d'accordo, per una questione di principio.

Propongo il rinvio della discussione, in attesa della presenza del relatore.

SANNICOLÒ. Mi sembra che l'esame dell'articolo 1 sia stato rinviato – nella seduta del 22 giugno – in attesa che il ministero fornisse delle spiegazioni. Ricordo che discutemmo a lungo sul significato della parola « saccarificato » ed il rappresentante del Governo promise chiarimenti.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono pronto a fornirli.

DE VITA. Mi pare che il collega Faralli abbia ragione nel rilevare che, in assenza del relatore, non sarebbe opportuno esaminare il disegno di legge.

FASCETTI. Parlo contro la proposta Faralli. Poiché la questione da discutere è molto semplice e poiché la spiegazione che la Commissione attendeva può esserci fornita dall'onorevole Sottosegretario per l'industria, la presenza del relatore non è essenziale ai fini dell'approvazione del disegno di legge.

Pregherei, pertanto, la Commissione di volere proseguire la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se l'eccezione non fosse stata sollevata e se vi fosse stato l'accordo di tutti noi avremmo potuto procedere all'esame dell'ultima questione di questo provvedimento. Poiché tale intesa non vi è, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma ». (2028):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli. . . . 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 ». (2099):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bersani, Bonino, Bottai, Cagnasso, Dami, De' Cocci, De Vita, Fascetti, Faralli, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Improta, Larussa, Lettieri, Lombardi Ruggero, Manuel Gismondi, Menotti, Michelini, Moro, Negrari, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Roselli, Sabatini, Sannicolò, Stuani e Volpe.

È in congedo:

Lombardini.

La seduta termina alle 11,5

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI